

AVV. ARRIGO MANGHI
NOTAIO
REGGIO EMILIA
E. S. PIETRO, 1 - TEL. 33334



Atto costitutivo
"LANDI RENZO" s.r.l.

1

Rep. n. 16591 Racc. n. 6437

COSTITUZIONE DI SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA.

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno millenovecentosettantotto (1978) e questo
giorno 18/diciotto del mese di maggio.

In Reggio Emilia Via Luella S. Pietro 1

Innanzi a me Avv. ARRIGO MANGHI Notaro in Reggio Emilia ed iscritto nel Ruolo del Distretto Notarile di questa città, non assistito da testimoni ai quali i comparenti infranominandi, aventi i requisiti di legge hanno col mio consenso concordemente rinunciato sono comparsi i signori: -----

Landi Stefano nato a REGGIO E., il 30 Giugno 1958, residente in Reggio E., Via Luca Da Reggio n.18,

vedente -----


Domenichini Giovannina ved.Landi nata a Casina il 6 Agosto 1934, residente in Reggio E., Via Luca Da Reggio n. 18, industriale, -----

Detti comparenti della cui identità personale io Notaro sono certo, cittadini italiani come mi confermano, mi richiedono di ricevere il presente atto

in forza del quale stipulano quanto segue: -----

Si costituisce tra di essi comparenti una società a Responsabilità Limitata sotto la denominazione:

"LANDI RENZO - S.R.L." - Società a Responsabilità



INSTRUMENTALE DI REGGIO EMILIA
23 GIU. 1978

Inscritto il 5265
Registro d'ordine n. 8255
Registro spezzato n. 8255

Il Cancelliere
V. Manti

F.M.

limitata con sede in Reggio Emilia Via F.lli Co
vi 75/2 -----

avente per oggetto la costruzione, montaggio e v
dita e commercio in Italia e all'estero, di app
racchiature ed impianti a gaz, metano o liquido,
per autotrazione od altri usi, degli accessori, p
zi di ricambio relativi e compresi i contenitori
e serbatoi. -----

Per il raggiungimento degli scopi sociali la soci
tà potrà istituire sedi secondarie, filiali, rapp
sentanze in Italia e all'estero e potrà compiere
qualsiasi contratto di operazione civile o commer
ciale, mobiliare ed immobiliare, industriale e fi
nanziaria comunque connessa con gli scopi sociali
ed assumere in qualsiasi modo anche sotto forma d
interessenze e di partecipazioni, l'esercizio
altre società ed imprese, aventi scopi identici, a
fini e comunque connessi a quelli della società. -

La durata della società è fissata al 31 dicembre

2000 - e può essere prorogata, fatto salvo il
diritto di recesso per il socio dissenziente, o sc
ta con delibera dell'Assemblea Straordinaria adot
tate con le maggioranze di legge e di statuto. ----

Il capitale sociale viene fissato in L.21.000.000.

(ventunomilioni) e viene sottoscritto dai soci for

datori in due quote rispettivamente: -----

Domenichini Giovannina - L. 14.000.000. (quattordi-
milioni) -----

Landi Stefano - L. 7.000.000. (settemilioni).

I tre decimi del capitale sociale come sopra sotto-
scritto sono stati versati alla locale filiale della
Banca d'Italia come da ricevuta n. 28307 in data


15 maggio 1971 -

che in copia da me Nota-
ro autenticata e dispensandomi i comparenti dal dar-
ne lettura si allega a questo atto sotto la lettera

"A". -----

I residui sette decimi dovranno dai soci essere ver-
sati entro il 20 maggio 1971 - senza necessi-
tà di richiesta da parte dell'amministratore Unico.

La società è retta da uno Statuto costituito da n.
28 ----- articoli, un esemplare del quale, già predi-
sposto e previa lettura ai comparenti che lo sotto-
scrivono per vidimazione ed accettazione, viene al-
legato al presente atto sotto la lettera "B" onde ne
formi parte integrante e sostanziale. -----



Quale Amministratore Unico viene nominato La signo-
ra Domenichini Giovannina -----

il quale dichiara di accettare la carica. -----

A comporre il Collegio dei Sindaci vengono nominati

i signori: -----

Lupari avv. Pavesi ⁵ Presidente -----
 Lattarini avv. Pavesi ⁷ Sindaco Effettivo
 Lattarini avv. Pavesi ⁴ Sindaco effettivo
 Pavesi avv. Telefun ⁷co-supplente
 Pavesi avv. Pavesi ⁶ Sindaco Supplente


La retribuzione annuale dei medesimi resta fissata
 in conformità alle vigenti tariffe professionali in
 materia. -----

La Signora Anna Maria Pavesi resta
 autorizzata ad apportare al presente atto ed alla
 legato Statuto tutte quelle modifiche che fossero
 richieste o si rendessero necessarie in sede di om-
 logazione e a ritirare, non appena la società sarà
 iscritta nel relativo registro presso il locale Tri-
 bunale, della filiale della Banca d'Italia, a tre de-
 cimi del capitale sociale come sopra versati. -----

Viene inoltre autorizzato ad effettuare ¹

Ed io Notaro richiesto ho ricevuto questo atto dai
 sottoscritti per la maggior parte da persone di mi-
 fiduciosa sotto la mia direzione e per la minore so-
 di mio pugno e ne ho data lettura ai componenti i
 quali lo approvano e con me sottoscrivono in calce
 Consta l'atto di un foglio in bollo di cui lo sen-
 to occupa tre facciate per intero e quanto in que-
 quanta fin. -----

Pavesi
 Pavesi
 Pavesi
 Pavesi





1/3 Insieme alle "voci" delle altre istituzioni ad offrire
una sostanziale via di collaborazione i cui
vanti ed altri i seguenti riferiti numeri in
ordine cronologico:

Landi Stefano. 10447993604 (fornitura)

Demichini Giacomina DMN-GNN-34KLE-8907P.

2/3 Tadde "nata a Reggio Em. il 29 maggio 1922 in
via Vallardi 2

3/3 Tadde "nata a Polignano il 14 settembre 1937
residente in Reggio Em. Via Spasara 25

4/3 Tadde "nata a Reggio E. il 17 settembre 1948 in via
Viale della Libertà 5

5/3 Tadde "nata a Reggio Em. il 10
giugno 1948 in via Vallardi 5



6/3 Tadde "nata
a Reggio Em. il 26 settembre 1956 in via
Viale della Libertà 5

7/3 (su) partelle che me di persona rendo e delle
componenti che le appartengono

Demichini Giacomina s.p. Landi

Stefano Landi

Stefano Landi



BANCA D'ITALIA

Mod. 66 Cir.

N° 23307

Filiale di **REGGIO EMILIA/201**
(in chiaro) (in codice)
Data **15 MAGGIO 1978**

SOCIETÀ COSTITUENDE

RICEVUTA DI DEPOSITO PROVVISORIO DEI TRE DECIMI DEL CAPITALE

SOCIETÀ COSTITUENDA: **LANDI REGIO S.r.l.**
(denominazione) (c.a.d.)

REGGIO EMILIA
(c.a.d.)

Costituzione e vendita supereccelliaturo e gas
(c.a.d.) L. **21.000.000,00**
(calcolato in dinari)

IL SIGNORE **PANCINI OTTELLA** residente in **Reggio Emilia Buonarroti n. 6**
ha versato in queste Casse, per conto dei soci sottoscrittori della suddetta Società ed a tenore e per gli effetti
di cui in seguito, la somma di Lire **21.000.000,00** (ventuno milioni) a titolo di versamento del capitale sottoscritto.

SOCI OTTOSCRITTORI

COGNOME E NOME	LUOGO E DATA DI NASCITA	INDIRIZZO	Quote di partecipazione ai tre decimi (Importo in Lire)
BOGNICINI Giovanni	Carate 6/6/34	V.L. de Reggio 18 Reggio E.	4.200.000
LANDI Stefano	Reggio Emilia 10.6.1958	"	2.100.000
Ammontare complessivo versato (diconsi Lire 21 milioni)			6.300.000

AVVERTENZE

Nei confronti di coloro che hanno proceduto al versamento dei decimi alla Banca la presente ricevuta non avrà alcun effetto finché la Società avrà stata iscritta nel Registro delle Imprese, perché, a norma di Legge (Artt. 2329, 2424 e 2473 C. C.) i decimi versati dovranno essere restituiti alla Società e per essi e agli Amministratori o a chi per loro.

Se decorso un anno dal predetto versamento la Società non risulterà iscritta nel predetto registro, i soci versanti dovranno essere restituiti ai sottoscrittori.

In ambidue i casi innanzi previsti la presente ricevuta dovrà essere restituita alla Banca al momento del ritiro dei decimi.

Fino all'iscrizione del Registro delle Imprese dovranno essere applicati gli Artt. 180 e 101 delle disposizioni di attuazione del Codice Civile.

IL CASSIERE

IL DIRITTORE

delegato A. dell'atto n. 14521/6434
in data 18/5/1978

Rep. n. 16585


AUTENTICAZIONE DI COPIA DI DOCUMENTO.


(Artt. 7 e 14 L. 4/1/1968 N. 15).

Io sottoscritto Avv. ARRIGO MANGHI Notaro in Reggio Emilia ed iscritto presso il Collegio Notarile del Distretto di questa città, attesto che la presente copia notarile composta di due facciate è conforme all'originale esibitomi dall'interessata intestataria del documento della cui identità personale io Notaro sono certo, ed è stata rilasciata previa ammonizione del predetto sulla responsabilità penale nella quale si incorre in caso di esibizione di atto falso o contenente dati non più rispondenti a verità.

Si rilascia in copia fotostatica in competente bollo per gli usi consentiti dalla legge.-----

In Reggio Emilia Via Emilia San Pietro 1 - oggi - 15 (quindici) maggio 1978 (millenovecentosettantotto).-----





----- S T A T U T O -----

Handwritten notes:
11/10/1958
11/10/1958
11/10/1958

Art. 1) - E' costituita una società a Responsabi-
lità Limitata sotto la denominazione di:
"LANDI RENZO - S.R.L."

Art. 2) - La società ha sede sociale in Reggio E-
milia Via F.lli Cervi 75/2.


La società potrà istituire sedi secondarie, ammini-
strative, succursali, agenzie e rappresentanze an-
che altrove in Italia.

Art. 3) - I soci per tutti gli atti e diritti di-
pendenti e conseguenti al loro rapporto sociale
eleggono domicilio presso la sede sociale.

Art. 4) - La società ha per oggetto la costruzione
montaggio e vendita e commercio in Italia ed all'o-
estero, di apparecchiatura ed impianti a gas metano
e liquido per autotrazione od altri usi, degli
accessori, pezzi di ricambio relativi e compresi
i contenitori e serbatoi.

Per il raggiungimento degli scopi sociali la socie-
tà potrà istituire sedi secondarie, filiali, rappre-
sentanze, in Italia ed all'estero e potrà compiere
qualsiasi contratto ed operazione civile o commer-
ciale, mobiliare ed immobiliare, industriale e fi-
nanziaria comunque connesse con gli scopi sociali,

ed assumere in qualsiasi sede anche sotto forma di




interessenza e di partecipazioni, l'esercizio di altre società ed imprese aventi scopi identici, affini e comunque connessi a quelli della società.

Art. 5) - La durata della società viene fissata dalla data della sua legale costituzione sino al 31 dicembre ~~1944~~ - salvo ovviamente ulteriori proroghe con diritto di recesso per il socio dissenziente o anticipato scioglimento nei casi previsti dalla legge o per delibera adottata con le maggioranze di legge e di Statuto.-----

Art. 6) - Il capitale sociale è di L. 21.000.000.= (ventunomilioni) suddiviso in quote il cui anche diverso ammontare non dovrà essere inferiore ai minimi di legge.-----

Il capitale sociale può essere aumentato con deliberazione dell'Assemblea straordinaria, anche con conferimento di aziende od altri beni, fatte salve le disposizioni di legge in materia.-----

Se l'aumento viene effettuato in denaro, deve essere offerto in opzione ai soci e l'assemblea determinerà i modi e termini per l'esercizio del diritto.



E' in facoltà dell'Amministratore Unico di richiedere ai soci versamenti in conto capitale, proporzionali alle rispettive quote ed improduttivi di interessi.

Art. 7) - Le quote sono nominative e sono trasferibili.-----

bili per atto tra vivi solo col consenso unanime degli altri soci e fatto salvo il diritto di prelazione da parte dei medesimi in caso di trasferimento a titolo oneroso. -----

In tal caso il socio che intendesse cedere, in tutto o in parte, la sua quota, dovrà comunicare con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno il nome dell'eventuale acquirente, prezzo e condizioni di vendita agli altri soci. Nei quindici giorni dal ricevimento di tale comunicazione i soci dovranno notificare l'intenzione di esercitare il diritto di prelazione. -----

Se il consenso al trasferimento non viene concesso e non viene esercitato il diritto di prelazione, il socio che intendeva trasferire può, con preavviso di mesi 2 (due) ----- recedere dalla società. Il trasferimento a qualsiasi titolo tra soci non è soggetto ad alcun vincolo. -----

Art. 8) - In caso di morte di uno dei soci, la quota sociale si intenderà trasferita agli eredi che, se minori dovranno essere rappresentati dal legale rappresentante. -----

Art. 9) - A tutti gli effetti di legge la quota di pertinenza, per comunione legale, del due coniugi è considerata unica quota e quindi tra i coniugi

stessi e loro rispettivi eredi indivisibile.

Nei modi previsti dall'art. 182 C.C., uno dei due coniugi dovrà dare all'altro procura per l'esercizio di tutti i diritti e poteri connessi con la titolarità della quota, compresa la cessione parziale o totale della medesima, intervento ad atti deliberativi o di modifica del contratto sociale o di amministrazione straordinaria.

Sono fatte salve, se contrastanti e non modificabili per volontà delle parti, le disposizioni legislative sulla comunione legale.



Art. 10) - Ogni socio ha diritto ad un voto per ogni mille lire di quota.


Art. 11) - Per il recesso e l'esclusione del socio si richiamano le norme di legge in materia.

In caso di disaccordo, la valutazione della quota del socio recedente od escluso sarà risolta ad un collegio peritale di tre membri, nominato uno da ciascuna parte ed il terzo dai primi due o, in difetto, dal Presidente della *Corte di Commercio di Reggio Emilia*.

Il Collegio avrà diritto di esaminare tutti gli atti, documenti e registri contabili. Deciderà inappellabilmente e senza formalità legali, ed anche sui modi e termini di pagamento.

Stipolato in
Pravenna
il 10/11/1911





Resta comunque espressamente stabilito che, sia in caso di recesso che di esclusione, nella valutazione della quota non va compreso il valore dell'avviamento aziendale ed il valore dei brevetti.

Art. 12) - L'Assemblea dei soci è convocata con raccomandata spedita ai soci almeno 8 (otto) giorni

prima dell'adunanza al domicilio risultante dal Libro dei Soci. Nell'avviso dovrà essere specificato

il giorno, luogo, ed ora dell'adunanza, sia di prima che di seconda convocazione (quest'ultima di almeno

un giorno differito) e l'elenco delle materie da trattare. Le assemblee vengono convocate presso la

sede sociale a meno che l'amministratore non ritenga di designare diverso particolare luogo, ma comunque

in Italia. Saranno comunque ritenute valide le assemblee totalitarie previste e come previste dagli

ultimi due comma dell'art. 2366 del C.C.

Art. 13) - L'assemblea è ordinaria e straordinaria.

L'assemblea ordinaria dovrà essere convocata almeno una volta all'anno entro i quattro mesi dalla chiusura

dell'esercizio sociale e quando l'amministratore lo riterrà opportuno.

L'assemblea straordinaria è convocata per le deliberazioni di sua competenza. La convocazione della



tardo quando sia inoltrata richiesta ai sensi di legge.


Art. 14) - Hanno diritto di intervenire all'assemblea i soci che risultino iscritti nel libro dei soci almeno 5 (cinque) giorni prima di quello fissato per l'assemblea ³. Ogni socio potrà farsi rappresentare mediante delega scritta da persona anche non socia.-----

Art. 15) - L'assemblea è presieduta dall'Amministratore o in sua assenza da persona designata dall'assemblea che provvede pure alla nomina di un segretario anche non socio. Nell'assemblea straordinaria e in tutti quei casi in cui l'amministrazione lo reputi opportuno il verbale è redatto da un Notaio.---

Art. 16) - L'assemblea ordinaria è regolarmente costituita con la presenza di tanti soci che rappresentino in proprio o per delega scritta almeno la metà del capitale sociale.-----

Essa delibera validamente a maggioranza assoluta del capitale presente o rappresentato.-----

L'assemblea straordinaria delibera validamente con il voto favorevole di tanti soci che rappresentino in proprio o per delega scritta più della metà del capitale sociale. Sono fatte salve le maggioranze diverse previste dalla legge.-----



risultare dal verbale sottoscritto dal Presidente
e dal Segretario o dal Notaio in caso di assemblea
Straordinaria. Nel verbale devono essere riassunte
su richiesta dei soci, le loro dichiarazioni.-----

Art. 18) - La società è amministrata da un Ammini-
stratore Unico nominato per la prima volta nell'at-
to costitutivo e successivamente dall'assemblea.---

L'Amministratore potrà essere scelto anche fra non
soci, è nominato per un periodo di anni tre ed è
rieleggibile. Non è tenuto a dare cauzioni.-----

La sua carica è gratuita spettandogli solo il rimbor-
so delle spese sostenute per causa od in relazione
al suo incarico. -----



E' in facoltà dell'Amministratore¹ in sede di appro-
vazione del bilancio, di riconoscergli e determina-
re un compenso. -----

Art. 19) - All'Amministratore competono e spettano
tutte le più ampie facoltà per tutti gli atti di
ordinaria e straordinaria amministrazione della so-
cietà essendo ad esso deferito tutto ciò che dalla
legge e dal presente statuto non sia inderogabilmen-
te riservato all'assemblea.-----

Esso amministratore pertanto ha facoltà di procedere
ad acquisti, permuta, alienazioni immobiliari e mo-
biliari, aprire conti correnti bancari passivi e "ca-

stelletti" per sconto tratte e cambiali, di assumere obbligazioni anche cambiarie, mutui ipotecari, di partecipare ad altre aziende o società costituite o costituende, anche sotto forma di conferimento, di fare qualsiasi operazione presso il debito pubblico, la Cassa deposito e Prestiti, le Banche l'Istituto di emissione e ogni altro ufficio pubblico o privato, di consentire costituzioni, surroche, postergazioni, cancellazioni e restrizioni di ipoteche, di rinunciare ad ipoteche legali, trascrizioni e annotamenti di ogni specie, di esercitare azioni giudiziarie anche in sede di Cassazione e Magistrature superiori, transigere e compromettere in arbitri, anche amichevoli e compositori, nominare avvocati e procuratori ad negotia, con tutte o parte delle facoltà ad esso spettanti, di stipulare contratti ed assumere appalti, con pubbliche o private amministrazioni, provvedendo a tutte le pratiche relative e conseguenti, di dare assenso per la voltura di licenze, di nominare agenti rappresentanti agire e costituire sedi amministrative secondarie, succursali, tenendo presente che la precedente elencazione ha carattere meramente indicativo e non tassativo.

Stefano Banti
Commissario
Finanziaria
con laud



Art. 20) - La firma e la rappresentanza delle socie-



tà di fronte ai terzi ed in giudizio spettano allo
amministratore.

Art. 21) - L'Amministratore è altresì autorizzato
a nominare direttori, procuratori ed anche a delega-
re loro per singoli atti la firma sociale con qual-
le mansioni, cauzioni, retribuzioni e limiti che
crederà del caso.

Art. 22) - Il Collegio dei Sindaci è costituito da
tre membri effettivi e due supplenti che verranno
nominati la prima volta nell'atto costitutivo e quin-
di dall'Assemblea la quale determinerà anche la loro
retribuzione.

Per la loro nomina, durata della carica, poteri e
doveri e quant'altro si richiamano le disposizioni
del C.C. in materia.

Art. 23) - L'esercizio sociale si chiude al 31 dicem-
bre di ogni anno. Alla fine di ogni esercizio socia-
le, entro i termini e sotto l'osservanza delle dispo-
sizioni di legge, l'Amministratore dovrà procedere
alla compilazione del bilancio corredandolo di una
relazione sull'andamento della gestione sociale.

Art. 24) - Gli utili risultanti dal bilancio vengo-
no ripartiti come segue:

5% a formare il fondo di riserva ordinaria, fino a
che questo non abbia raggiunto il quinto del capi-



tale sociale. Il residuo, salvo diverse disposizioni dell'assemblea, verrà assegnato ai soci in proporzione alle rispettive quote.

Art. 25) - I dividendi saranno pagati presso la Casa della società entro i termini annualmente fissati.

Qualora non riscossi, andranno prescritti a favore del fondo di riserva dopo cinque anni dal giorno in cui divennero esigibili.

Art. 26) - Per quanto non previsto dal presente statuto si fa riferimento alle disposizioni di cui al Codice Civile ed alle altre leggi vigenti.

Art. 27) - In caso di scioglimento l'Assemblea Straordinaria che delibererà in merito, provvederà anche alla nomina del liquidatore o liquidatori, determinando, relativi poteri.

Art. 28) - Le controversie che potranno insorgere fra la società ed i soci, gli amministratori ed i liquidatori in dipendenza del presente statuto saranno decise da un Collegio di tre arbitri nominati uno da ciascuna delle parti ed il terzo d'accordo o, in difetto del Presidente del Tribunale di Reggio Emilia.

Tale Collegio arbitrale funzionerà con poteri di amichevole compositore senza obblighi di formalità ed il suo giudizio sarà inappellabile.

Sono selve le controversie che per legge non sono

compromettibili in arbitri.

Reggio E., li 18 maggio 1978.

1 si cancella: "Administratore" sostituendo con:

"Assemblea"

1^a addiz. "e all'intero"

2^a si cancella "articolo 5 (capitolo) quindi prima di quello previsto per l'assemblea.

----- n. 3 (tre): possibile approvate -----

Reggio E., 18 maggio 1978.

----- per conferme e vicimazione -----


Domenico J. W...
Stanzani

----- per vicimazione -----

Registrato a Reggio E. li 21/5/78

al n. 34254/18200

Il Direttore F.to




E' copia fotostatica conforme all'originale conservato ai miei atti, composta di diciotto fasciate che sono sottoscritte avv. ARRIGO MARCHI, Notaro in Reggio Emilia, rilascio in competente bollo per uso della Società.

Reggio Emilia

18 maggio 1978





NOTAIO
ARRIGO MANGHI
40100 REGGIO EMILIA
Via L. C. Fieschi - Tel. 33334

TRIBUNALE CIVILE E PENALE

REGGIO EMILIA

il sottoscritto Avv. ARRIGO MANGHI, Notaro in Regg-
gio E., in osservanza alle vigenti disposizioni,

presenta

copia autentica dell'atto costitutivo della socie-
tà a responsabilità limitata "LANDI RENZO - S.R.L."

con sede in Reggio E., avente per oggetto la costru-
zione, montaggio, vendita, commercio di apparecchi-

recchiature ed impianti a gas. Capitale sociale

l. 21.000.000.= Durata 31/12/2000.= atto redatto

in data 18 maggio 1978 n. 16591 di rep.,

chiede

che Codesto On.le Tribunale, verificato l'adempi-
mento delle formalità di legge e l'osservanza del-

le norme in materia, Voglia compiacersi omologare

la costituzione stessa ordinandone l'iscrizione

nel registro delle società. -

Reggio E., li 26 maggio 1978

Indirizzo

26 MAG 1978

Depositato in Cancelleria il

[Signature]

TRIBUNALE DI REGGIO EMILIA
Protocollo n. 228 del 23/5/78
Registro d'ordine n. 5265
Registro n. 8255
Cancelleria
[Signature]

ORIGINALE
L. 21.000.000
L. 4801
L. 500
L. 500
L. 500
L. 500
TOTALE L. 2000
L. 26.500
CANCELLERIA

REGGIO EMILIA
L. 1744
L. 574
[Signature]

L. 200
L. 1500
L. 2000
L. 2000
L. 8400
[Signature]


LA VIA JUCO
ATON
ACCOB COISA
LA S. P. 2. 5. 27

Tribunale di Reggio Emilia

Visto in II Sezione.

Reggio E. II 12.9 MAG 1978

IL PRESIDENTE




V. al P.M. per il parere o al Giudice Sr.

PABORIS

per riferire in Camera di Consiglio.

Reggio Emilia, 3.0 MAG 1978



VISTO
REGGIO 3.1 MAG 1978
IL PROCURATORE DELLA REPUBBLICA

